

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2214 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 dicembre 2020**

**che modifica l'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali è autorizzata l'importazione nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina**

*[notificata con il numero C(2020) 9551]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le condizioni per l'importazione nell'Unione di partite di sperma di animali domestici della specie suina. Più specificamente, l'allegato I di tale decisione di esecuzione reca un elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina.
- (2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione di esecuzione 2012/137/UE per figurare nell'elenco di cui all'allegato I di tale decisione di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo dovrebbe essere inserito nell'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE.
- (4) Poiché il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 62.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina (GUL 64 del 3.3.2012, pag. 29).

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE, dopo la voce relativa alla Svizzera è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito (*)	
-----	-----------------	--

(\*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.».